

lersi incaricare sia di frattare quest'affare coll'Opera debitrice, sia di proporre una legge alla Camera per obbligarla in caso che si rifiutasse. (Sten. In.)

**SINEO** concorre col ministro dell'interno nell'opinare che non si possa provvedere altrimenti a favore dei fratelli Gallone, salvo col mezzo di una legge. Ma appunto si debbe mandare la petizione al dicastero dell'interno, acciocchè esso formoli una legge apposita, quale essa è altamente richiesta dall'equità e dalla giustizia.

Osserva che il ministro dell'interno potrà occuparsi di quell'argomento non solo per l'interesse privato dei petenti, ma anche sotto l'aspetto del ben pubblico. Rammenta che il milione lasciato dal Roasio doveva essere per volontà del testatore convertito in estinzione della mendicizia. Ma nel 1814 si avevano in orrore i ricoveri dei mendici. Fu allora che la pingue eredità venne consegnata alla Compagnia di S. Paolo, e poscia all'opera della Mendicizia istruita. Sotto il regno di Carlo Alberto, parecchi buoni cittadini si riunirono per creare un nuovo ricovero di Mendicizia. Egli è noto che non fu mai possibile di radunare tutti i fondi necessari per mantenere quello stabilimento con quella larghezza che si desidera nelle opere di questo genere.

Nasceva naturalmente la questione se il nuovo ricovero avesse diritto alla restituzione di una parte almeno dell'eredità Roasio. Cosa singolare; mentre si provvedeva con mezzi economici in molte contese di giustizia privata, mentre talvolta con Regie Patenti s'intralcia il corso degli affari giudiziari, il governo volle rimandare al magistrato d'appello una questione meramente amministrativa quale era quella del riparto delle rendite Roasio fra due opere pie. Crede quindi che si possa richiamare a nuovo esame la stessa questione, e provvedere per legge sopra la quistione stessa come su quella dei fratelli Gallone. (Conc.)

**GALVAGNO** espone altre particolarità sul fatto a lui ben note come avvocato pel Ricovero di mendicizia, nella lite da questo già intentata alla Mendicizia istruita, e conchiude che se il ministro non può col comando, procuri almeno coll'eccitamento di indurre le amministrazioni di S. Paolo e della Mendicizia istruita a saldare verso gli eredi della Teresa Roasio, questo debito di giustizia (*Rumorosa conversazione*).

(Risorg.)

**MICHELINI A.** osserva: accostarsi alle conclusioni della Commissione nel caso che l'opera pia debba rendere il male acquistato patrimonio; che altrimenti ei non sa comprendere come mai la fortuna del pubblico debbasi impiegare a risarcire i danni che dall'arbitrario potere degli anni scorsi venivano recati ad una privata famiglia.

**IL PRESIDENTE** pone ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono adottate).

(Conc.)

**ALBINI altro relatore**, passata sotto silenzio la petizione n. 59 del sig. Fagnani perchè ritirata, propone che si adotti l'ordine del giorno per quella che porta il n. 56 dei facchini di Genova, perchè fatta in nome collettivo.

(Si adotta).

**LANZA altro relatore** propone, che sulla petizione num. 51 di Grossi Giuseppe si passi all'ordine del giorno.

(Si consente).

(Verb.)

**LO STESSO RELATORE** fa rapporto su altra petizione dello stesso Grossi inscritta al n. 52, con cui propone: 1° limitarsi la liberalità dei sacerdoti verso le loro serve ed i pii stabilimenti; 2° ridurre a minor prezzo le pigioni; 3° retribuir meglio gl'impiegati inferiori, e togliere gl'impieghi sinecure.

DISCUSSIONI

23

Sulla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> delle dette domande la Commissione propone di passare all'ordine del giorno: sulla 3<sup>a</sup> invece di rimandare la petizione al Consiglio dei ministri.

**SINEO** ammette tutte le suddette conclusioni; se non che quanto alla prima crede degna di qualche considerazione la parte che riguarda le opere pie. Egli trova utilissimo il progetto di limitare le liberalità testamentarie in loro favore, liberalità per cui molte famiglie sono talvolta defraudate ingiustamente di sostanze loro per legge di natura dovute, e per cui anche, se un freno non le restringe, possono troppo danzosamente accrescersi i possessi di mani-morte. A parer suo dunque tal proposta invece della noncuranza, meriterebbe essere inviata al guardasigilli per gli opportuni provvedimenti, tanto più che già in alcune delle provincie degli antichi Stati, quelle cioè staccate in addietro dal ducato di Milano, havvi legge che gli stabilimenti di beneficenza nulla possano ricevere per liberalità privata senza una preventiva autorizzazione del Governo. (Cost. Sub.)

**GIOTA.** Appunto nello Stato di Parma, Piacenza e di Guastalla vi è una legge speciale per la quale è detto, che nessun lascito può essere fatto a stabilimenti di pubblica beneficenza se non se approvato dal Governo. Questa disposizione è preziosissima per noi, e non vorremmo esserne per niun conto privati. Questa è una delle tante ragioni per cui i ducati di Parma, Piacenza, nell'atto d'adesione col Piemonte hanno domandato di conservare la loro legislazione.

Ripeto adunque che questo regolamento c'è per noi, e che ci dorrebbe molto di esserne in qualche maniera privati, anzi non voglio preferire l'occasione di esprimere qui la fiducia che riformandosi quando che sia e rivedendosi tutta la legislazione piemontese che ne ha bisogno e grandissimo, massime nelle materie penali, dico, facendosi questa revisione, questa massima importantissima e salutarissima di non permettere di fare lasciti a stabilimenti di pubblica beneficenza senza approvazione superiore, sia conservata come cosa, che salva le famiglie dalla spogliazione qualche volta oltraggiosa e dolorosa sempre. (Sten. In.)

**IL MINISTRO DELL'INTERNO.** Dalle leggi che esistono nella maggior parte delle provincie e città indicate dal signor avvocato Sineo si esige benissimo un' autorizzazione amministrativa, ma è un' autorizzazione stabilita per sorvegliare che i lasciti non siano piuttosto di danno, che di vantaggio allo stabilimento; del resto l'opera pia è erede di pien diritto nella nostra legislazione. Quella non è che una cautela amministrativa, una cautela d'ordine, come sono quelle intorno all'amministrazione, ma non tolgono la proprietà reale in quegli istituti; così non c'è alcun vincolo; pubblicato un testamento (se è valido) l'Opera pia è erede *ipso iure*: non ne ha il libero uso se non prova l'autorizzazione, la quale si accorda dietro esame che il lascito riuscirà veramente utile e non dannoso. (Sten. In.)

**LANZA relatore.** Se vero è che per alcune provincie già siavi in vigore una legge così fatta, egli, e crede con lui l'intera Commissione, volentieri si unisce alla proposta del preopinante affinché, in questa cosa, tutte le parti del regno siano prontamente paregiate.

**IL PRESIDENTE** pone ai voti le conclusioni della Commissione coll'emendamento del dep. Sineo cioè l'invio al Ministero di grazia e giustizia della prima parte della petizione per ciò solo che concerne i pii stabilimenti.

(La Camera adotta).

(Cost. Sub.)

**BENIO altro relatore** propone che le due petizioni n. 41 dell'avv. Grossi Federico e n. 42 di Giulio Rezasco vengano trasmesse al Ministero degli esteri pei provvedimenti che in